



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

Deliberazione n. 39 del 27/04/1995;
modificato ed integrato con deliberazioni nn.105 del 20/10/1997 - 35 del 29/03/1999 - 06 del
21/01/2002 - 08 del 28/01/2002 - 51 del 13/10/2008

CAPO I
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico di proprietà della Provincia Regionale di Catania e l'applicazione delle relative tasse o tributi.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Il predetto regolamento può altresì trovare applicazione per le concessioni ed autorizzazioni relative al suolo pubblico del quale la Provincia Regionale sia Ente delegato o concessionario.

ART. 2
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3
SEDE STRADALE E FASCE DI RISPETTO

Per quanto attiene ad ogni forma di occupazione che investe la rete viaria stradale occorre specificatamente riferirsi a quanto previsto dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).-

Per sede stradale si intende la superficie compresa entro i confini stradali e comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

In base alla nuova formulazione finale del vigente codice della strada, per fascia di rispetto si intende la striscia di terreno esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

Le varie distanze dal confine stradale in relazione alla tipologia dei diversi divieti sono determinate dal codice della strada (art.16/18) e del successivo Regolamento di attuazione.

CAPO II
MODOALITA PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO, LA DECADENZA E LA REVOCA
DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART. 4
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED APRE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda in carta legale alla Provincia Regionale.

1° istanza deve contenere:

- le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- l'oggetto o le modalità dell'occupazione;
- la motivazione per la quale si rende necessaria la richiesta, nonché la durata per le occupazione temporanee;
- le dimensioni ed l'ubicazione esatta;
- la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Il richiedente all'atto della presentazione dell'istanza deve provvedere:

- a) al versamento della somma di £ 100. 000 per spese di sopralluogo e istruttoria: il versamento suddetto non verrà restituito in caso di rigetto dell'istanza e tale somma sarà adeguata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
- b) al versamento di cauzione ove richiesta;
- c) alla certificazione antimafia, ai sensi della legge n. 55 del 19.3.1990 (e successive modifiche ed integrazioni) o equivalente dichiarazione sostitutiva (art.2 Legge n. 15 del 4.1.1968);

A fine lavori l'interessato avvanzerà richiesta in carta semplice per la restituzione della cauzione.

Ove l'ufficio tecnico dovesse effettuare più di un sopralluogo per causa imputabile al richiedente stesso, la relativa spesa dovrà essere detratta dalla cauzione.

Allo svincolo o alla restituzione si procede previo nulla osta del IV Dipartimento LL.PP.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dalla Provincia, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta occorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ogni domanda, in duplice copia, di cui una in bollo, deve riferirsi ad una sola richiesta e contenere la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre che la Provincia Regionale intendesse prescrivere in relazione all'istanza prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Tuttavia è data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 5

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

Le domande sono assegnate al competente ufficio amministrativo provinciale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti interessati, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento provinciale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 6

RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione o dell'autorizzazione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione o l'autorizzazione stessa è subordinata.

Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in quelle previste dalle leggi vigenti.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà della Provincia Regionale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 19.

All'atto del rilascio della predetta concessione o autorizzazione il richiedente dovrà sottoscrivere un disciplinare predisposto dai competenti uffici della Provincia.

Le concessioni o le autorizzazioni vengono rilasciate direttamente agli interessati.

La registrazione degli atti di concessione o di autorizzazione si effettua solo in casi d'uso, a cura e spese della parte interessata.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale provinciale addetto alla vigilanza.

ART. 7

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dalla Provincia Regionale di Catania.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno; a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, l'Ente, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, impone al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e della circolazione veicolare.

Ove per la concessione si renda necessario la demolizione di un'opera stradale (muri, parapetti di controripa, barriere stradali, ecc.), il concessionario deve provvedere agli opportuni raccordi e sistemazione come verrà di volta in volta prescritto e deve inoltre pagare il valore dell'opera demolita, come se dovesse essere ricostruita a nuovo, secondo la inoppugnabile valutazione dell'Amministrazione.

Per l'abbattimento di piante o siepi, oltre quanto stabilito al precedente comma in merito a risarcimenti e pagamento del valore, devono essere richiesti gli eventuali "nulla osta" agli altri Enti interessati.

ART 8 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

La Provincia può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di pubblico interesse o nell'interesse della viabilità.

ART 9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione o dell'autorizzazione, previa diffida, per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del relativo canone;
- b) reiterata violazione agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione o autorizzazione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoi;
- d) nel caso in cui, entro sei mesi dalla comunicazione dell'accordata concessione o autorizzazione, il titolare non abbia curato di perfezionarla con la sottoscrizione dell'atto.

Il titolare della concessione o autorizzazione decaduta dovrà curare a proprie spese la riduzione in pristino dei luoghi.

In caso di inadempienza provvederà l'Ente, salvo rivalsa.

ART.10 REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o dell'autorizzazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi,

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa e del canone versato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi o di qualsiasi indennizzo.

ART 11 RINNOVO DELLE CONCESSIONI - SUBINGRESSO

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili, di anno in anno, tacitamente alla scadenza. In caso di successione a qualunque titolo al concessionario di altra persona od Ente, l'avente causa dovrà, entro il termine di sei mesi, pena la decadenza della

concessione medesima, renderne edotta la Provincia Regionale avanzando istanza di subingresso in carta semplice.

Il soggetto subentrante, unitamente all'istanza, dovrà allegare la certificazione antimafia o equivalente dichiarazione sostitutiva, nonché tutta la documentazione prevista dall'art.4.

ART 12 OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità provinciale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione delle opere, assegnando un congruo termine, per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile, oltre all'adempimento delle sanzioni amministrative, anche le spese relative alla rimozione e alla custodia delle opere stesse.

CAPO III TASSA E CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART 13 DISPOSIZIONI GENERALI

La T.O.S.A.P. è dovuta ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 (e successive modifiche ed integrazioni), mentre il canone è dovuto ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 205 del 30.4.1992 (e successive modifiche ed integrazioni).

Per T.O.S.A.P. si deve intendere il tributo dovuto alla Provincia per l'uso concesso dello spazio pubblico occupato, quale Ente impositore in conseguenza di fatti considerati come presupposti d'imposta.

Il canone invece è dovuto alla Provincia in veste di proprietario o concessionario dell'area, quale corrispettivo, compenso e indennizzo per l'utilizzo dell'area medesima e il vantaggio che l'utente ne ricava.

ART. 14 T.O.S.A.P.

Sono soggette alla T.O.S.A.P. provinciale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade nei corsi nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

Sono parimenti soggette alla T.O.S.A.P. le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows (in un edificio parte di ambiente sporgente verso l'esterno a modo di balcone chiuso da vetrate) e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono soggette alla T.O.S.A.P. le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 15 CANONE

Le norme relative alla T.O.S.A.P., alle modalità di riscossione, criteri di misurazione delle aree ed altro sono estensibili al pagamento del canone di cui all'art. 13 del presente regolamento. Tali norme non sono estensibili al pagamento del CANONE di Concessione di cui al D. Lgs. 285/92 art. 27, per le Ditte erogatrici di pubblico servizio. Detto CANONE, va calcolato sulla base del criterio dell'arrotondamento al chilometro superiore di ogni singola Concessione.

Il canone di concessione per le occupazioni sia temporanee che permanenti, non può essere inferiore ad euro 25,82 (€ 50.000), delib. n. 35 del 29/03/1999.

Le sanzioni amministrative non penali previste dall'art. 53 del D.Lgs.n 507/93 e dell'art. 13 del D.Lgs.n.471/97 sono applicabili alla TOSAP e non al Canone.

In caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti a titolo di Canone, la misura degli interessi da computare è quella legale determinata con legge o con decreto Ministeriale.

Le riduzioni previste dall'art. 45 del D.L. n° 507/93 sono applicabili a tassa e canone (delib. n. 8 del 28/01/2002)

ART. 16 ESENZIONI

Sono esenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetto portatori di handicap.

ART 17 GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nel precedente art. 14, sono classificate in tre categorie.

L'elenco di classificazione viene deliberato dall'organo competente su proposta dell'Ufficio tecnico provinciale.

ART 18

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misure inferiori al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente, per ciascuna di esse. La TOSAP per le Ditte erogatrici di pubblico servizio, di cui agli artt. 46 - 47 del D. Legs. 507/93, va determinata con il criterio delle UTENZE stabilito dall'art. 18 della Legge 488/99, con compensazione dei due oneri, TOSAP e CANONE, con il pagamento di quello di valore più alto.

Le occupazioni temporanee del suolo se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART 19

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Provinciale e indicata nel disciplinare di concessione o di autorizzazione.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le tassazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART 20

TARIFFE E RIDUZIONI

Le tariffe della tassa e del canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono allegate al presente regolamento e vengono stabilite con deliberazione ai sensi di legge e in rapporto alle categorie previste dall'articolo 17. :

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 17 in rapporto alla durata delle occupazioni.

Si applicano le riduzioni previste dal D.Lgs. 507/1993 (e successive modificazioni ed integrazioni), e quelle contemplate dal presente regolamento.

Le riduzioni previste dal D.Lgs. 507/1993 (e successive modificazioni ed integrazioni) sono applicate, nelle misure previste dal suddetto decreto, come indicato nell'allegato tariffario.

ART 21 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA E DEL CANONE

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare alla Provincia apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dalla Provincia stessa, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento su apposito modello di conto corrente postale intestato alla Provincia Regionale di Catania.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

ART. 22 ACCERTAMENTI - RIMBORSI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA E DEL CANONE

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507/1993 (e successive modificazioni ed integrazioni).

ART.23 SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa e si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs. 507/1993 (e successive modificazioni ed integrazioni).

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio e di altri obblighi imposti al concessionari) sono invece punite a norma della L. 24/11/1981 n. 689 e del DLgs. 30/4/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 24
NORME FINALI

Viene abrogato il "Regolamento Provinciale per le autorizzazioni, concessioni e licenze stradali" approvato con deliberazione consiliare n.240 dell'8/11/1978 e successive modificazioni.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della L. 8/6/1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo al quello di ultimazione della pubblicazione.